



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*

Ufficio V - Ambito territoriale di Bologna

R.G.L. n. 1059/2018
G.I. Dr. Marchesini
udienza 09/11/2018

TRIBUNALE DI BOLOGNA

Sezione Lavoro

MEMORIA DIFENSIVA

EX ART. 700 C.P.C.

Per il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore rappresentato e difeso nel presente giudizio, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c. come introdotto dall'art. 42 D.Lgs 31 marzo 1998, n. 80 e successive modifiche, dalla Dott. Daniela Bazzoni dipendente del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in servizio presso l' Ufficio V Ambito territoriale di Bologna, legalmente domiciliata presso il proprio Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro di cui all'art. 12 del D.Lvo 30 marzo 2001 n. 165, sito in Bologna via De' Castagnoli, 1, pec:csabo@postacert.istruzione.it, fax n. 051/3785332.

RESISTENTI

CONTRO

M^o LORENA FERRUCCI, nata a Bari il 30.3.1994, assistita, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Antonio Carullo ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in BOLOGNA - Strada Maggiore n. 47

RICORRENTE

Con ricorso notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza in data 09/05/2018, si chiede a codesto Ill.mo Tribunale,

ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente a vedersi attribuito il corretto punteggio totale di almeno p. 26,60 in relazione ai titoli artistici presentati e da valutarsi sulla base della Tabella B lettera E allegata al D.M. n., 374/2017, in luogo di quello allo stato attribuito e pari a p. 7,60, ovvero quello maggiore derivante dalla corretta valutazione dei titoli presentati; e per l'effetto 2) ordinare all'Amministrazione convenuta, di riformulare la graduatoria definitiva relativa alla domanda di inserimento in III fascia per le graduatorie di istituto 2017-2020, classe di concorso AJ 55 e AJ56, Istituto Capofila Liceo "Laura



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*

Ufficio V – Ambito territoriale di Bologna

Bassi", posizionando correttamente la concorrente dalla posizione attualmente ricoperta a quella idonea rispetto al maggiore punteggio ottenuto.

Fatto

1. Con Decreto Ministeriale n. 374 dell'1 giugno 2017 il M.I.U.R. disponeva l'aggiornamento della II e della III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo per il triennio 2017/2020, utilizzate per l'attribuzione delle supplenze di cui agli artt. 1 e 7 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007 n. 131, di seguito denominato Regolamento, secondo l'ordine di priorità indicato dall'articolo 5, comma 3, del medesimo Regolamento.

L'aggiornamento ha interessato sia coloro che erano già inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto nel precedente triennio 2014/2017, sia coloro i quali, chiedevano per la prima volta l'inclusione nelle graduatorie di che trattasi.

2. La ricorrente ha presentato domanda di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo per il triennio 2017/2020 in data 21/06/2017 (all. 1) al Liceo Laura Bassi di Bologna per le classi di concorso A029 (Educazione musicale nella scuola secondaria di II grado), A030 (Educazione musicale nella scuola secondaria di I grado); A053(Storia della musica II grado), AJ55-AJ56(Pianoforte nella scuola secondaria di I e II grado).

La predetta domanda, unitamente ai titoli artistici prodotti dall'aspirante, odierna ricorrente, è stata trasmessa dalla scuola "capofila" all'Ufficio V - Ambito territoriale di Bologna competente in materia di valutazione dei titoli artistici e di attribuzione del relativo punteggio. Invero, l'art. 5, comma 4, del D.M. del 13 giugno 2007 dispone che "per la valutazione dei titoli artistici dei docenti di strumento musicale (cl. 77/A, ora 56/A) sono costituite apposite Commissioni presiedute dal Dirigente dell'Ufficio scolastico Provinciale o da un suo delegato e composte da un Dirigente scolastico di una scuola media, ove sia presente l'insegnamento di strumento musicale, da un docente di Conservatorio di musica dello specifico strumento e da un Docente titolare di strumento



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*

Ufficio V – Ambito territoriale di Bologna

musicale nella scuola media per strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria. La Commissione è nominata dal competente Dirigente dell'ufficio scolastico provinciale”.

3. Con decreto dirigenziale prot. n. 576 del 9/10/2017 è stata costituita, tra le altre, la Commissione di pianoforte per la valutazione delle domande pervenute per le classi di concorso AJ56 e AJ55. all. 2

4. La predetta Commissione si è riunita in prima seduta il 18 ottobre 2017 e, prima di procedere all'esame delle domande dei singoli aspiranti, ha ripercorso i punti salienti delle disposizioni vigenti in questa materia. In particolare, ha preso atto che:

- la valutazione dei titoli artistici viene effettuata sulla base delle tabelle (tabella 3) allegate al D.M. 131 del 13/06/2007
- è possibile aggiornare il punteggio già ottenuto per il triennio 2017/2020 con quello relativo ai titoli conseguiti dopo il 23/06/2014 ed entro il 24/06/2017;
- le nuove inclusioni sono riservate ai docenti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 del D.M. 374 del 01/06/2017;
- i titoli artistici sono valutati in ragione della loro rilevanza secondo l'ordine riportato nelle Tabelle di valutazione di II e III fascia approvate ai sensi dell'art. 15 del presente decreto;
- ogni attività dev'essere adeguatamente documentata e dev'essere fornita la prova che essa sia stata effettivamente svolta;
- non sono presi in considerazione dattiloscritti, ciclostilati e pubblicazioni private, sia pure a stampa - le opere in collaborazione, prive di formali indicazioni circa il contributo dei singoli interessati, non sono valutabili.

In apertura dei lavori la Commissione, al fine di assicurare uniformità di giudizio con le commissioni costituite per la valutazione delle domande afferenti alle altre classi di strumento musicale della scuola secondaria di I e II grado, ha fatto propri i criteri di valutazione indicati nella nota allegata al verbale della seduta, ritenendola parte integrante di quest'ultimo, nel pieno rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa.



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*

Ufficio V – Ambito territoriale di Bologna

5. In data 31/10/2017, riunitasi in II seduta (all.3) la Commissione ha esaminato e valutato i titoli artistici presentati dalla ricorrente, attribuendo a ciascuno il relativo punteggio tenuto conto dei parametri indicati dalla Tabella ministeriale allegata al bando di aggiornamento delle graduatorie di che trattasi, nonché dei predetti criteri esplicativi adottati in apertura dei lavori.

Al riguardo, si fa presente che detti parametri valutativi sono stati condivisi da tutte le Commissioni di strumento per chiarire meglio i parametri di giudizio adottati e fornire una concreta motivazione alle valutazioni effettuate, onde non si è ritenuto necessario provvedere alla pubblicazione degli stessi, dal momento che, costituendo parte integrante del verbale di ciascuna seduta, sono stati resi comunque accessibili agli interessati ai sensi e per gli effetti della legge 241/1990 e s.m.i..

6. Con nota prot. n. 17392 del 7 dicembre 2017 (all. 4), esaminati i reclami pervenuti da parte delle Commissioni di strumento competenti per classe di concorso, sono stati pubblicati gli elenchi dei punteggi definitivi attribuiti agli aspiranti, da sommarsi a quelli già conseguiti nei precedenti trienni per coloro che già erano inseriti nelle graduatorie di strumento, previo accertamento da parte dei dirigenti scolastici della veridicità delle autocertificazioni relative ai punteggi già maturati, prodotte dai docenti provenienti da altre province ai sensi dell'art. 4, comma 5, del D.M. n. 374/2017.

7. A seguito del reclamo presentato dalla ricorrente la Commissione procedeva al riesame dei titoli artistici attribuendole 5,60 punti (all. 5-6).

Diritto

1. Carenza di giurisdizione del Giudice Ordinario.

Come è noto, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 165/2001), "sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze con le pubbliche amministrazioni..., ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti" (Co. 1°). "Restano devolute alla giurisdizione



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*

Ufficio V – Ambito territoriale di Bologna

del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni..." (Co. 4°).

Secondo una lettura ricorrente della richiamata disposizione normativa, nella materia del pubblico impiego "privatizzato", occorre distinguere, ai fini del riparto della giurisdizione, tra controversie relative ai rapporti di lavoro in atto (attribuite al giudice ordinario), e controversie relative all'attività amministrativa finalizzata al reclutamento (devolute al giudice amministrativo).

Non v'è dubbio che, in relazione a tale disposizione, la controversia nella quale il dipendente contesti l'illegittimità dell'operato dell'amministrazione nella gestione della procedura di selezione del personale, rientri nella giurisdizione del Giudice Amministrativo.

Su tale ordine di idee, la Corte di Cassazione ha già affermato la giurisdizione del Giudice Amministrativo (Sezioni Unite - Ord. 07/11/2005 n. 21470): "In materia di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a procedure concorsuali nell'ambito del rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato, la riserva alla giurisdizione amministrativa prevista dall'art. 63, quarto comma, del d.lgs. n. 165 del 2001, comprende non solo le procedure strumentali alla costituzione per la prima volta del rapporto di lavoro, ma anche quelle volte a permettere la selezione del personale già assunto per una fascia o area superiore..." Il principio è stato riconfermato con riferimento al passaggio in ruolo del personale ATA con ordinanza delle SSUU della Corte di Cassazione del 20 giugno 2006, n. 14112.

Ad identica soluzione si perviene ove si volesse affrontare la questione in logica meramente risarcitoria, posto che comunque si tratterebbe di valutare le conseguenze di un'azione provvedimentoale (o di omissione provvedimentoale) illecita (Cass. SS.UU. Ordinanza 13 giugno 2006 n. 13659).

A conferma di quanto argomentato si consideri, altresì, che controparte si duole dei seguenti vizi sui quali si appunta il sindacato del giudice amministrativo : *Illegittimità per violazione di legge per violazione del D.M. n. 374/2017 in combinato disposto con l'art. 5 e l'allegato 1 lett. E del D.M. n. 131/2007.*



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*

Ufficio V – Ambito territoriale di Bologna

Eccesso di potere sotto il profilo della disparità di trattamento, carenza di motivazione e per violazione del principio della par condicio. Illegittimità per violazione di legge per violazione dell'art. 6 L. n. 241/1990.

Anche sotto questo profilo, pertanto, il proposto ricorso non potrà sfuggire alla declaratoria di inammissibilità per difetto di giurisdizione dell'AGO.

2. Il ricorso è comunque infondato nel merito .

Il ricorso di controparte è del tutto infondato per le ragioni di seguito illustrate.

In primo luogo, si deve tenere presente che nel valutare il pregio tecnico dei titoli e dell'attività musicale prodotti dagli aspiranti all'inclusione o all'aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto, la Commissione di strumento esercita una cd. "discrezionalità tecnica". E' evidente, quindi, che, essendo il giudizio espresso nella circostanza frutto non già di formule elaborate da scienze esatte in grado di restituire un risultato certo ed univoco, ma di valutazioni tecniche connotate da un fisiologico margine di opinabilità, per sconfessare il lavoro delle Commissioni di che trattasi non può ritenersi sufficiente la mera non condivisibilità del giudizio, dovendosi piuttosto dimostrare la sua palese inattendibilità. Prova questa che, nel caso di specie, è del tutto mancata, non potendosi intendere tale il riferimento a valutazioni personali dei propri titoli. a) Nella nota allegata al verbale di seduta della Commissione, costituente parte integrante di quest'ultimo, intitolata "criteri di valutazione dei titoli artistici", più volte richiamata, la Commissione ha precisato di riservarsi in ogni caso di valutare la singola prestazione artistica "in relazione alla rilevanza della stessa". Va premesso che detti criteri, elaborati dalle Commissioni di strumento nominate nell'ambito territoriale di Bologna, muovono nell'ambito della griglia predisposta dal Ministero e non in contrasto con essa e, pertanto, devono ritenersi conformi alla normativa di riferimento vigente. Anzi, la finalità della fissazione dei criteri è stata, per l'appunto, quella di individuare criteri generali di valutazione che rendessero quanto più uniforme il giudizio nelle varie specialità strumentali, a tutela dell'imparzialità, della trasparenza e della buona amministrazione.



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*

Ufficio V – Ambito territoriale di Bologna

D'altro canto, come riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa in casi simili a quello per cui è causa (TAR Catanzaro, sent. n. 1468 del 25/9/2017), detti contestati criteri non appaiono essere viziati da macroscopici vizi di irragionevolezza e arbitrarietà, essendosi con essi stabilito, nell'ambito della forbice indicata dalla tabella ministeriale, quali titoli fossero valutabili e quali no – in ragione della loro rilevanza come previsto dalla tabella ministeriale – e a quale tipologia di titolo assimilare ciascuna delle attività valutabili. Sulla scorta di tale impostazione la Commissione ha ritenuto scarsamente rilevante l'attività artistica che, per tipo di esecuzione e durata, fosse sufficientemente apprezzabile per poter essere inquadrata come attività concertistica (lett. a) della Tabella ministeriale). Pur tuttavia, avendo ritenuto comunque meritevole di una qualche considerazione le prestazioni documentate, la Commissione, nell'alveo della valutazione tecnica ad essa riservata, ha ricondotto alcune esecuzioni alle "altre attività musicali documentate" di cui alla lettera g) della Tabella E) allegata al bando. Nè la Commissione ha ritenuto di poter inquadrare i titoli predetti ai sensi della lettera b) della citata Tabella, non essendo classificabile come attività "professionale", a ciò ostandola mancata allegazione di contratti di prestazione d'opera ovvero di contributi Enpals versati dai teatri o dalle compagnie/associazioni ecc. necessari ed indispensabili per poterla ritenere tale.

La commissione ha, inoltre, ritenuto non valutabili i titoli che, contrariamente a quanto indicato nel bando di partecipazione all'aggiornamento/nuova inclusione nelle graduatorie di istituto di III fascia, non era in essi riportato il programma di sala eseguito. Elemento questo che non ha consentito alla Commissione di essere in grado di poter apprezzare il tipo di prestazione artistica eseguita dalla ricorrente.

Infine, si fa presente che la Tabella E) allegata al D.M. 374/2017 attribuisce da 1 a 2 punti per i soli corsi di perfezionamento cui l'interessato abbia partecipato in qualità di allievo effettivo. Ciò ha portato la Commissione a ritenere non valutabili i titoli in cui manca la dicitura "in qualità di allievo effettivo". Invero, soltanto in presenza di tale dicitura la Commissione ha certezza del fatto che l'allievo abbia preso parte attiva al corso di perfezionamento e non abbia avuto in esso il ruolo di mero uditor (per il quale



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*

Ufficio V – Ambito territoriale di Bologna

non si ha diritto ad alcun punto). tale dicitura la Commissione ha certezza del fatto che l'allievo abbia preso parte attiva al corso di perfezionamento e non abbia avuto in esso il ruolo di mero uditor (per il quale non si ha diritto ad alcun punto).

Alla luce delle considerazioni e dei motivi sopra illustrati, voglia l'Ill.mo Sig. Giudice, accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- a) Dichiarare la carenza di giurisdizione del Giudice Ordinario;
- b) Respingere tutte le domande perché infondate;

con vittoria di spese che si reclamano ex comma 42, art. 4 della L. 12.11.2011 n. 183 nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti.

Si producono i seguenti atti:

- 1. Domanda della ricorrente e titoli artistici;
- 2. Decreto A.T. Bologna prot. 576 del 9/10/17;
- 3. Verbale Commissione pianoforte del 20/11/17;
- 4. Atto A.T. Bologna prot. 17392 del 7/12/2017;
- 5. Verbale Commissione pianoforte dell' 1/12/17;
- 6. Atto A.T. Bologna prot. 837 dell' 8/01/18.

Bologna, 30 ottobre 2018.

Il Funzionario del M.I.U.R.
Dott. Daniela Bazzoni

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Prof. Avv. Antonio Carullo attesta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 16 decies e 16 undecies comma 3 del DL. 179/12, che la copia informatica "Memoria Ministero.pdf", contenente la memoria difensiva 30.10.2018 nell'interesse del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca nella causa NRG 1059/2018 avanti il Tribunale di Bologna Sez. Lavoro, è conforme all'originale analogico dal quale è estratta.

Bologna, 21.01.2019

Prof. Avv. Antonio Carullo